



**TRIBUNALE DI BARI**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice

(decidendo a verbale di udienza del XXII.XI.XXI nella causa civile di secondo grado iscritta sub n. XXX/XVIII RG);

VALUTATO il tenore dell'atto di appello e letta la sentenza impugnata;

CONSIDERATO che nella quantificazione del danno non patrimoniale- nella specie di una micropermanente da "insidia stradale", l'orientamento consolidato e prevalente, sia della Suprema Corte (già Cass. 7.6.2011, n. 12408) che degli Uffici Giudiziari baresi (Corte di Appello di Bari 21.11.2019, n. 2435 e 5.3.2018 n. 395; Tribunale di Bari, terza Sezione, 19.10.2021, n. 3672) attinge alle Tabelle di Milano, e non già ai criteri liquidativi di cui all'art 139 D.lgs 209/2005, al contrario applicati dal giudice di prime cure;

VALUTATA l'alea del presente giudizio e il peso degli ulteriori costi della lite ove prosegua nella fase decisoria;

pqm

***FORMULA alle parti la proposta ex art. 185 bis c.p.c che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, preveda il nuovo conteggio del danno non patrimoniale sulla scorta di quanto accertato dal CTU e sviluppato secondo le Tabelle di Milano attuali, con le spese di lite anche del secondo grado a carico del Comune appellato alla stregua del "decisum", medi di legge ex DM n. 55/2014, e succ. modif., per le fasi fin qui svolte;***

Rinvia per la verifica della proposta ex art 185 bis c.p.c. all'udienza del X.I.XXII, fascia oraria ...

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Bari, XXII.XI.XXI

Il Giudice -MMMM